



OGGETTO: Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, pieno.

L'Anno, addì del mese di Dicembre, presso la residenza municipale del Comune di Carsoli,

TRA

Il Comune intestato, cod. fiscale 00217280668 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato dalla Dott.ssa Sabrina Marzano, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Carsoli ove, per ragioni di ufficio, elegge il proprio domicilio nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Generali (Ufficio personale), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000

E

il Sig. nato a(AQ) il e residente a in Via..... C.F.

In riferimento:

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 09/03/2018 avente ad oggetto *"Programmazione fabbisogno di personale triennio 2018-2020 – Piano delle Assunzioni 2018 – Capacità Assunzionale – Rideterminazione dotazione organica"*;

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10/12/2018 avente ad oggetto *"Copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale – Posizione Giuridica C ed economica C1 a tempo pieno ed indeterminato. Approvazione linee guida per l'utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti"*;

alla Determinazione dei Servizi Generali n. 303 del 31.12.2018 avente ad oggetto *"Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale – Posizione Giuridica C ed economica C1 a tempo pieno ed indeterminato."*

Visti:

- il D. Lgs.vo n° 152/1997 "Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";
- il CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018 per il triennio 2016-2018;
- il D. Lgs.vo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Acquisita la documentazione necessaria per legge, il prestatore di lavoro è stato invitato a presentarsi in data odierna per la stipula del contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato;

Tutto ciò premesso,

Le parti stipulano quanto segue:

**ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO, INQUADRAMENTO
CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA E PERIODO DI PROVA**

1. Il Comune di Carsoli assume il Sig./la Sig.rasopra generalizzato, quale dipendente in ruolo a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal con il profilo di *“Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale – Posizione Giuridica C ed economica C1 a tempo pieno ed indeterminato”*, nel Servizio di Polizia Locale secondo la disciplina vigente del Comparto Enti Locali.
2. La sede di destinazione dell’attività lavorativa è individuata nell’Area *“Servizio di Polizia Locale”*. Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro, saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
3. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio in data In caso di inadempimento di detto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all’Amministrazione entro due giorni successivi a detta data, il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.
4. Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova, con giudizio positivo espresso del Responsabile del Servizio competente, che ha durata di 6 mesi effettivi di servizio prestato dalla data di assunzione, non prorogabili e non rinnovabili, decorsa la metà del quale è consentito, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal presente contratto, senza obbligo di preavviso; il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.

ART. 2 – Categoria di Inquadramento professionale

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 31.03.1999, così come confermato dall’art. 12 del C.C.N.L. del 21 Maggio 2018, e dell’art. 26 del C.C.N.L. 14 Settembre 2000, il Prestatore di lavoro viene inquadrato nella categoria C/C1 con l’attribuzione del seguente profilo professionale *“Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale”*.
2. Al prestatore di lavoro assegnato al Servizio di Polizia Locale del Comune, sono attribuite le mansioni corrispondenti alla categoria e profilo di assunzione, nell’ambito delle materie di competenza dello stesso servizio, così come risulta dal vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché desumibili da disposizioni statutarie e dagli altri strumenti normativi di riferimento contenuti nella legge, regolamento o altre disposizioni prescrittive di competenti organi o autorità.
3. Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i. e del nuovo sistema di classificazione del personale, sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti .
4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro, nel rispetto dell’art. 52 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto, la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 4 – RETRIBUZIONE MENSILE

Lo stipendio tabellare mensile è quello fissato dai vigenti CCNL, al quale si aggiunge il rateo di 13[^] mensilità ai sensi di legge. Si aggiungono altresì, l'indennità di vigilanza, l'indennità di comparto, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, altresì, le quote del trattamento di famiglia, se dovute.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del C.C.N.L. del 21.05.2018 ed è articolato su 5 giorni settimanali, con due rientri pomeridiani settimanali nel rispetto di quanto stabilito dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro", approvato con Deliberazione di G.C. n° 94 del 31.10.2013 e s.m.i. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 6 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL 21.05.2018.
2. Nei primi tre anni di servizio, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il dipendente ha diritto a n° 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio. Dopo i 3 anni di servizio i giorni di ferie annui saranno 28. Il sabato è considerato non lavorativo.
3. I giorni di ferie, come sopra indicati, sono comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n° 937/1977.
4. Al dipendente sono, altresì, attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla citata legge n° 937/1977.

ART. 7 – TERMINI DI PREAVVISO

2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni di anzianità di servizio;
3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni di anzianità di servizio;
4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni di anzianità di servizio;
In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare il dipendente è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/12/2013, consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e assume, quindi, i comportamenti idonei.
2. Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:
 - ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabiliti dall'Ente;
 - a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità, diligenza, lealtà e imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
 - ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'Amministrazione Comunale con la necessaria diligenza.

ART.9 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il dipendente dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n° 165;
2. Per le altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.

ART. 10 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel presente contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia. In proposito, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al dipendente copia del codice disciplinare dei dipendenti del Comparto Regioni/Autonomie Locali, aggiornata al D. Lgs.vo n° 116/2016.
2. Il dipendente dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento di cui al precedente comma 1 e di accettare le sue clausole, Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs.vo n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti comunali.
2. Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio. Lo stesso sostituisce il provvedimento di nomina producendo i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n° 487.

3. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo sottoscrivono ed ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su cinque facciate in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente e uno conservato agli atti del Comune.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del Nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679

Carsoli lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Sabrina Marzano

IL/LA DIPENDENTE